

Legge regionale 26 aprile 1989, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, concernente «Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è così sostituito:

«Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito:

- da una quota di lire 1.000.000 per ognuno dei primi sette consiglieri iscritti al Gruppo;
- da una quota di lire 700.000 per ognuno dei consiglieri dall'ottavo al quindicesimo;
- da una quota di lire 500.000 per ognuno dei consiglieri oltre il quindicesimo».

Art. 2

1. L'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, già modificato dall'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1988, n. 56, è così sostituito:

«Il personale occorrente per il funzionamento dei Gruppi consiliari è scelto esclusivamente fra dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo regionale o comandati dallo Stato o da altri enti pubblici.

A ogni Gruppo consiliare sono assegnate due unità lavorative alle quali vengono aggiunte:

- una unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 3 a 5 consiglieri;
- tre unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 6 a 9 consiglieri;
- sei unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 10 a 20 consiglieri;
- dieci unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti più di 20 consiglieri.

Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica prevista dalla tabella e quella prescelta, ai Gruppi consiliari medesimi compete personale nel numero e con le qualifiche sottoindicate o equiparate:

GRUPPI CONSILIARI	Qualifiche del Personale				
	9 Dirigente regionale	8 Funzionario	7 Istruttore direttivo	6 Istruttore	4 Esecutore
Gruppi fino a 2 cons.		1			1
Gruppi da 3 a 5 cons.		1		1	1
Gruppi da 6 a 9 cons.		1	2	1	1
Gruppi da 10 a 20 cons.	1	1	2	2	2
Gruppi con più di 20 cons.	1	3	2	2	4

I dipendenti regionali, con qualifica di Dirigente regionale e di Funzionario, assegnati ai Gruppi consiliari conservano l'indennità prevista dall'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30.».

Art. 3

1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti nell'importo di lire 255.000.000, fanno carico al capitolo 30 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989.

2. Per gli anni successivi la spesa graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dei relativi esercizi.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 aprile 1989

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale 26 aprile 1989, n. 12

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 luglio 1988 dove ha acquisito il n. 390 del registro dei progetti di legge su iniziativa dell'Ufficio di Presidenza;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla commissione consiliare 1^a in data 20 luglio 1988;
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 26 luglio 1988, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giuseppina Dal Santo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 luglio 1988, n. 3534;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 agosto 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 30 agosto 1988, n. 9608/22804, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 1^a commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 15 febbraio 1989, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giorgio Sala, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 17 febbraio 1989, n. 757;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 21 febbraio 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 20 marzo 1989, n. 3885/22804, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 1^a commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 30 marzo 1989, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giorgio Sala, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 marzo 1989, n. 1545;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 4 maggio 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 17 aprile 1989, n. 4936/22804, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per gli affari finanziari e contabili del Consiglio regionale.

(Il testo aggiornato della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, viene pubblicato nella parte quarta del presente Bollettino, ndr).